

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

nell'interesse della **Dr.ssa Adele Cipollone**, nata a Napoli (NA), il 26.11.1994 e residente ad Airola (BN) alla Via Provinciale Moiano, n. 51 (CF:CPLDLA94S66F839H), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ruggiero (CF: RGGLGU94D11A783K) del Foro di Nola (NA), giusta procura allegata telematicamente al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via G. Carducci n. 5, con richiesta ex art.136 del D.Lgs. n.104/2010 che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano indirizzate al difensore al seguente recapito di posta elettronica certificata: [avv.luigiruggiero@pec.it](mailto:avv.luigiruggiero@pec.it).

**ricorrente -**

**Contro**

- **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t., con sede a Roma alla Via Arenula 70 - Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));
- **Ministero dell'Istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dir. p.t., con sede alla Via Ponte della Maddalena 55 - Napoli (NA), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

**nonché, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22,**

**nei confronti del**

- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede a alla Via XX Settembre n. 97 - Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))
- **Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**, in persona del Ministro p.t.- con sede in Largo Chigi 19 - Roma (RM), rappresentato, difeso

e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

- **Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR**, in persona del l.r.p.t., con sede in Largo Chigi, 19 - Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)).

- **resistenti**

#### **E nei confronti di**

- della Dr.ssa Vincenza Abategiovanni [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- **controinteressata**

\*\*\*\*\*

#### **PER L'ANNULLAMENTO**

##### **PREVIA SOSPENSIVA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 53685 del 6.9.2024, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 208,50 punti;
- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 67544 del 28.10.2024, nella parte in cui, ancora una volta, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 208,50 punti;
- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, per la seconda volta rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 68792 del 31.10.2024, nella parte in cui, ancora, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 208,50 punti.

- della nota di prot. n. 18459 del 31.10.2024, con la quale l'USR della Campania ha rigettato l'istanza in autotutela presentata dalla ricorrente con contestuale la richiesta di accesso documentale del 1.10.2024, inviata a mezzo pec.
- per quanto occorrer possa, laddove interpretato *in malam partem*, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112*”;
- per quanto occorrer possa, laddove interpretato *in malam partem*, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*”;
- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso;
- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d'esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore.
- per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A022 sono stati individuati come possibili destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente, lesivi nella parte in cui l'Amministrazione

zione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all'assunzione della stessa;

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente, compreso, sebbene atto non autonomamente impugnabile, l'avviso prot. AOOUSPNA n. 6456 del 30 aprile 2024.

### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

- del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa oggetto di **istanza di accesso documentale del 1.10.2024**, presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.n. 241/1990 e sulla quale, l'USR ha deciso di pronunciarsi negativamente, con provvedimento n. 18459 del 31.10.2024.

### **FATTO**

Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni in diritto, si premette una breve enunciazione del fatto da cui ha avuto origine l'incardinato *iter* giudiziario.

1. Con D.M. del 26 ottobre 2023, n. 205, il Ministero dell'istruzione e del merito ha indicato le disposizioni concernenti *“i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”*, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14 del PNRR;
2. Ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10, del richiamato decreto, il Ministero ha previsto che:
  - *“i bandi prevedono una riserva di posti, **pari al 30 per cento** per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti”* (comma 9);
  - *“la riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro”* (comma 10).

3. Con D.D. del 6 dicembre 2023, n. 2575, il Ministero dell'istruzione e del merito, ha bandito *“su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024”*.
4. Ai sensi dell'art. 3 (rubricato: *“Posti da destinare al concorso”*) del richiamato decreto dipartimentale, il Ministero ha previsto che:
- *“in materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, [...], nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”* (comma 3);
  - *“ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato A individua per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 alla data del 9 ottobre 2023”* (comma 4);
  - *“l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione”* (comma 6).
5. La ricorrente ha partecipato al bando per la classe A022 (*“italiano, storia e geografia”*) per la Regione Campania. I posti a concorso erano inizialmente 397, di cui 119 riservati ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23; salvo poi - con decreto dipartimentale n. 78 del 17.01.2024 - essere rideterminati in 548 complessivi di cui 164 riservati ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23.
6. Il concorso, così come prescritto dai decreti ministeriali ivi richiamati, si è articolato in:
- una prova scritta, per il cui superamento occorreva raggiungere il punteggio di 70/100;
  - una prova orale (cui sono stati ammessi coloro che avevano superato la prova scritta) da considerarsi superata con un punteggio di 70/100;

- una finale valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, per i quali la commissione poteva attribuire un punteggio massimo di 50.
7. All'esito delle espletate prove (scritte e orali), nonché della successiva valutazione dei titoli, alla dr.ssa Cipollone veniva assegnata una valutazione complessiva di **208,50**.
  8. Con Decreto del 6 settembre 2024, n. 53685, l'USR della Campania ha approvato la graduatoria di merito del concorso per la classe A022, nella quale la dr.ssa Cipollone **non** è risultata "idonea-vincitrice".
  9. Dall'esame complessivo della graduatoria pubblicata, però, la candidata si imbatteva in un errore commesso dall'Amministrazione scolastica. L'USR della Campania, più in particolare, non prestando fede alle prescrizioni della *lex specialis* e alle disposizioni in materia di pubblico impiego, **nominava idonei-vincitori della procedura selettiva una quota di candidati "riservisti" di gran lunga superiore a quella del 50 % prescritta dalla normativa di settore**.
  10. Con diffida del 1 ottobre 2024, la candidata ha invitato l'USR della Campania ad annullare/rettificare d'ufficio la graduatoria di merito del concorso, depennando i nomi degli idonei-vincitori "riservisti" oltre la quota del 50 %, che avevano riportato un voto inferiore al Suo.
  11. Più in particolare modo, la dr.ssa Cipollone, **tenuto conto che su complessivi 548 posti messi a bando n. 314 candidati "riservisti" erano risultati idonei vincitori**, contestava all'Amministrazione scolastica la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5, c. 1, del DPR n. 487/94, nella parte in cui dispone che: "*nei pubblici concorsi, le riserve di posti [...] non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso*".
  12. Sempre con istanza del primo ottobre 2024, la ricorrente chiedeva all'USR della Campania di prendere visione ed estrarre copia, in particolare modo, "*della graduatoria degli idonei "non vincitori" del concorso, al fine di comprendere la sua attuale posizione e/o collocazione*";
  13. Con un primo decreto del 28 ottobre 2024, n. 67544, e con successivo decreto del 31 ottobre, n. 68792, l'USR della Campania ha provveduto a rettificare, per ben due volte, la graduatoria di merito del concorso per la classe A022, commettendo, però, gli stessi errori che originariamente venivano segnalati dalla dr.ssa Cipollone, con diffida del primo ottobre 2024. Così frustrando la posizione della candidata che, con un punteggio di 208,50, ad oggi è stata esclusa irragionevolmente dall'elenco degli idonei vincitori.

14. Con nota di prot. n. 18459 del 31.10.2024, l'USR della Campania, riscontrando l'istanza del 1° ottobre 2024, da un lato, rappresentava alla candidata la correttezza dell'operato amministrativo e, dall'altro, rigettava integralmente la richiesta di accesso documentale formulata dalla candidata.

Tutto ciò premesso, si insiste per l'accoglimento del ricorso, previa adozione delle opportune misure cautelari, in forza delle seguenti ragioni di

### **DIRITTO**

**A. Sulla illegittimità dei decreti nn. 53685, 67544 e 68792 del 2024, con i quali l'USR della Campania ha approvato e rettificato la graduatoria di merito per il concorso A022, indetto secondo le prescrizioni di cui al DM 205/2023 e DD 2575/2023.**

**I.A) Violazione e falsa applicazione del cui al D.M. 205/2023 e D.D. 2575/2023 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, c. 1, del DPR n. 487/94 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del DPR n. 82/2023, nella parte in cui modifica/integra le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 487/94 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria.**

In primo luogo, si contesta l'operato dell'USR della Campania nella parte in cui ha dichiarato idonei vincitori della procedura concorsuale, indetta su base regionale ai sensi del DM 205/2023 e al DD 2575/2023, **un numero di candidati riservisti superiore al cinquanta per cento dei posti messi a bando.**

Così come anticipato nelle premesse, con decreto dipartimentale n. 2575/2024, il Ministero dell'istruzione e del merito, rinviando all'Allegato "I", individuava per la classe di concorso A022 - Regione Campania, complessivi n. 397 posti da mettere a bando, prevedendo, ai sensi dell'art. 13, c. 9, DM 205/2023, che una quota del 30% (ossia, n. 119 posti) fosse riservata *"in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti"*.

Successivamente, con decreto dipartimentale n. 78 del 17.1.2024, i posti messi a bando aumentavano sino a 548 unità, delle quali 164 da riservare ai candidati c.d. "triennalisti".

In forza delle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto dipartimentale n. 2575/2024, il Ministero prevedeva ulteriori riserve:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- ai sensi degli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

In altri termini, in aggiunta alla riserva (del 30%) destinata ai docenti “triennalisti”, il Ministero individuava ulteriori quote di riserva, da disporre a favore:

- dei lavoratori affetti da disabilità/invalidità, di cui all'art. 1 della L.n. 68/99;
- dei *“volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito”*, di cui all'art. 1014 del Codice dell'Ordinamento Militare, nonché degli *“ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta”*, di cui all'art. 678, c. 9.
- degli *“operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”*, di cui all'art. 1, c. 9 bis, del D.L. n. 44/2023.

La procedura in questione, pertanto, prevedeva l'assegnazione di quattro riserve, calcolate sul numero totale dei posti disponibili per ciascuna classe di concorso in ogni regione, senza superare comunque il limite del 50%, come stabilito dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche.

In particolare, la norma, aggiornata dall'art. 1 del D.P.R. n. 82/2023, afferma chiaramente che *“nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, **comunque denominate**, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso”*. Di conseguenza, è evidente che l'USR della Campania abbia violato tali disposizioni, assegnando a candidati “riservisti” più della metà dei **548 posti disponibili** per la classe di concorso A022.

Invero, nella graduatoria di merito approvata con decreto del 6 settembre 2024, n. 53685, l'Amministrazione resistente - al netto di coloro i quali hanno beneficiato della duplice riserva (i.e.: “quota del 30%” ed altri “titoli di riserva”) - ha dichiarato idonei vincitori del concorso **n. 314 candidati riservisti**.

L'errore si è ripetuto anche nelle successive rettifiche della graduatoria di merito, effettuate con i decreti nn. 67544 del 28 ottobre e 68792 del 31 ottobre. Con la prima modifica, l'USR ha dichiarato idonei vincitori del concorso 311 candidati riservisti, mentre con la seconda, 310 candidati riservisti.



Nel caso specifico, considerando quanto esposto, l'USR della Campania avrebbe dovuto riservare solo la metà dei posti disponibili, ovvero 274, a favore di candidati riservisti, anziché 310, come effettivamente accaduto. È evidente quindi l'illegittimità della graduatoria di merito contestata, che ha escluso in modo irragionevole la dr.ssa Cipollone, la quale ha ottenuto un punteggio di 208,50 punti.

L'USR della Campania, violando le prescrizioni di cui all'art. 5 del D.p.r. n. 487/94 e ss.mm.ii. (**richiamato nei decreti nn. 205/2023 e 2575/2023**), non ha prestato fede alle inderogabili previsioni del Bando di concorso.

Segnatamente, la giurisprudenza amministrativa è oramai conforme nel ritenere che:

- *“il bando di concorso pubblico, in quanto *lex specialis*, vincola non solo i candidati, ma la stessa Pubblica Amministrazione, alla quale **non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle norme del bando**, le quali non possono essere modificate e/o integrate successivamente all'emissione di quest'ultimo, a pena d'illegittimità del procedimento per violazione del principio di “*par condicio*” tra i candidati”. (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1.3.2017, n. 963);*
- *“**la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando** [...] atteso che questo costituisce la *lex specialis* del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo *jus superveniens*, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela. **Ciò, anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti**, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura” (Cfr. *Ex multis*, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, n. 1052, 25.1.2024, che richiama: Cons. Stato, Sez. V, 28.4.2014, n. 2201; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14.9.2012, n. 2343; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 30.7.2012, n. 1544 e, in materia specifica di concorsi pubblici, Consiglio di Stato sez. V, 12.2.2003, n. 754).*

*Ictu oculi*, chiara risulta essere l'illegittimità della graduatoria di merito di cui si discute. Si insiste, pertanto, per la declaratoria di illegittimità della stessa, previa adozione delle idonee misure cautelari.

**II.A) Stesse censure di cui al motivo pretendete - Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 6 della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria - Manifesta irragionevolezza - Contraddittorietà.**

In linea con le precedenti contestazioni, emerge un evidente difetto di motivazione e di istruttoria in merito all'approvazione della graduatoria di concorso.

Gli articoli 3 e 6 della L. n. 241/1990 impongono infatti alla Pubblica Amministrazione di condurre un'istruttoria approfondita, garantendo che ogni decisione si basi su un'analisi completa e obiettiva dei fatti rilevanti.

Nel caso specifico, l'USR della Campania non ha fornito adeguate motivazioni riguardo alla decisione di riservare un numero di posti per i candidati "riservisti" superiore al limite di metà dei posti disponibili. Non sono chiari i criteri adottati per giustificare tale scelta e mancano dati o valutazioni sufficienti a dimostrare la necessità di superare il limite stabilito dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche.

Inoltre, e qui si ravvisa una chiara contraddittorietà degli atti amministrativi, l'USR della Campania, durante la rettifica, pur riconoscendo che le riserve per particolari categorie di cittadini non potessero comunque superare la metà dei posti disponibili (**Cfr. Pag. n. 2 del Decreto n. 68792 del 31.10.2024**), ha poi provveduto a violare dispositesté citata, dichiarando vincitori di concorso n. 310 candidati riservisti.

Tale difetto di istruttoria compromette la legittimità della graduatoria di merito e mina i principi di trasparenza e imparzialità fondamentali nelle procedure selettive.

La carenza di un'analisi adeguata e di un confronto con i principi normativi rende la decisione dell'USR non solo arbitraria, ma anche lesiva dei diritti dei concorrenti, privati di un confronto equo.

Pertanto, si richiede di considerare il comportamento della P.A. come un ulteriore elemento di illegittimità della procedura, sollecitando una revisione della graduatoria di merito secondo un'istruttoria conforme alle normative vigenti.

\*\*\*\*\*

**B. Sulla illegittimità del DM 205/2023 e del DD 2575/2023, laddove interpretato nel senso di consentire all'USR competente per le procedure dei *"concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado"*, la facoltà di attribuire una percentuale superiore al 50% dei posti messi a bando ai candidati riservisti.**

**I.B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.p.r. n. 487/94 e dell'art. 1 del D.p.r. n. 82/2023 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione - Violazione dell'art. 1 della L.n. 241/1990 - Violazione dei principi di imparzialità e del buon anda-**

**mento - Violazione e falsa applicazione del principio meritocratico sotteso ai pubblici concorsi.**

In subordine, si contestano il DM 205/2023 e il Decreto dipartimentale n. 2575/2023, se interpretati in modo da conferire agli Uu.Ss.Rr. la facoltà di aumentare la quota di riserva del 50% prevista dall'art. 5 del D.p.r. n. 487/94 e successive modifiche, permettendo così alle amministrazioni scolastiche di destinare oltre la metà dei posti disponibili ai candidati riservati.

A questo proposito, si rimanda a quanto esposto nel primo motivo di diritto (sub. A.1), sottolineando che il Legislatore, con le modifiche apportate dal D.p.r. n. 82/2023 al D.p.r. n. 487/1994, ha chiaramente stabilito che, nei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, *“le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”*.

Questa disposizione mira, da un lato, a proteggere specifiche categorie di soggetti, garantendo loro il diritto al lavoro, e dall'altro, a promuovere la partecipazione in linea con i principi di imparzialità, efficienza e trasparenza, fondamentali per le procedure selettive.

Qualsiasi interpretazione diversa contrasta con la norma citata e con il principio del buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione.

È evidente che l'obiettivo del concorso è *“la selezione dei migliori candidati per posti pubblici”* (Cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 7975/2019). Qualora questo principio non fosse rispettato, si verificherebbe un danno all'interesse pubblico, considerando l'importanza cruciale di una corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon funzionamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

\*\*\*\*\*

**C. Sull'illegittimità del diniego serbato dall'USR della Campania sull'istanza di accesso documentale presentata dalla dr.ssa Cipollone in data 1 ottobre 2024.**

**I.C) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. Della L. n. 241/1990 - Violazione dell'art. 10, del DPR 184/2006 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 241/1990 - Violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità.**

In ultimo, si contesta il provvedimento n. 18459 del 31.10.2024, con il quale l'USR della Campania ha rigettato l'istanza di accesso documentale formulata dalla ricorrente a mezzo pec del 1 ottobre 2024 e con la quale chiedeva di prendere visione:

- “della graduatoria degli idonei “non vincitori” del concorso, **al fine di comprendere la sua attuale posizione e/o collocazione**”;
- “del/i verbale/i relativi ai criteri di valutazione dei titoli di riserva, con riferimento ai candidati vincitori riservisti con punteggio inferiore a quello dell’odierna istante, nonché delle rispettive domande di partecipazione”;
- “del/i verbale/i con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa alla Classe di Concorso A022”;
- “del/i verbale/i con cui è stata predisposta la valutazione dei titoli relativi all’odierna istante, nonché i criteri di attribuzione del punteggio”.

Più in particolare, a dire dell’USR della Campania, i documenti di cui si discute non sarebbero ostensibili:

- con riferimento alla richiesta graduatoria degli idonei non vincitori, perché “*le graduatorie concorsuali [...] **sono costituite unicamente dai vincitori***”. L’USR della Campania, richiamando la disposizione dell’art. 9 del Decreto dipartimentale n. 2575/2023, in buona sostanza, espone di non essere obbligato alla formazione di una graduatoria degli idonei non vincitori. **In altri termini, in base a quanto esternato dall’Amministrazione scolastica, all’attualità, non vi sarebbe un elenco degli idonei non vincitori.**
- con riferimento “all’istanza di accedere al/i verbale/i relativi ai criteri di valutazione dei titoli di riserva”, l’USR della Campania si limitava a rinviare la candidata a consultare “*la normativa vigente in materia di concorsi per l’accesso al pubblico impiego e, nel dettaglio, alla lex specialis della procedura concorsuale*”.
- con riferimento ai verbali “con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa alla Classe di Concorso A022” e ai verbali “con cui è stata predisposta la valutazione dei titoli relativi all’odierna istante, nonché i criteri di attribuzione del punteggio”, l’Amministrazione scolastica, rinviando all’Avviso prot. AOOUSPNA n. 6456 del 30 aprile 2024, in buona sostanza, espone che questi ultimi farebbero parte di una procedura automatizzata e, pertanto, non ostensibili.

L’affermazione in oggetto non può essere condivisa.

In particolare, è necessario contestare quanto sostenuto dall’USR della Campania, riguardo alla decisione di non consentire alla Dr.ssa Cipollone né di visionare né di estrarre copia dell’elenco dei candidati idonei non vincitori del concorso. Tale decisione, invero, ha impedito

alla ricorrente di conoscere la sua posizione nell'ambito della procedura selettiva, a conclusione della stessa.

L'Amministrazione resistente giustifica il proprio diniego, facendo riferimento alle prescrizioni della *lex specialis*, secondo cui non sarebbe previsto l'obbligo di pubblicare la graduatoria degli idonei non vincitori. Tuttavia, questa impostazione appare in netto contrasto con i principi di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi, violando, altresì, il diritto di difesa della ricorrente per due motivi.

Innanzitutto, senza accesso alla graduatoria contestata, la Dr.ssa Cipollone non potrebbe in alcun modo fornire la c.d. "prova di resistenza", che, in questo caso, consisterebbe nella possibilità di essere dichiarata idonea vincitrice del concorso, qualora venissero depennati i candidati riservisti risultati vincitori grazie all'applicazione di una quota di riserva superiore al 50% dei posti banditi per la classe A022.

Per maggiore chiarezza - rinviando a quanto dedotto nel primo motivo di diritto - l'USR della Campania, in base a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, avrebbe dovuto riservare solo il 50% dei 548 posti messi a concorso ai candidati beneficiari di una riserva "*comunque denominata*", corrispondenti a 274 posti. Eppure, nell'ultima rettifica della graduatoria, l'Amministrazione ha dichiarato vincitori 310 candidati riservisti. Di conseguenza, sono stati assegnati 36 posti a candidati che non avrebbero potuto usufruire di alcuna riserva, **sottraendo tali posti ai candidati "semplici", cioè a coloro che non avevano dichiarato alcuna riserva**. Tra questi rientra la Dr.ssa Cipollone che, all'esito della procedura di cui trattasi, ha ottenuto una valutazione di complessivi 208,50 punti: ossia, circa 50 punti in più rispetto all'ultimo dei candidati riservisti dichiarato idoneo vincitore del concorso.

In secondo luogo, l'omessa ostensione dell'elenco degli idonei non vincitori, pregiudicherebbe la posizione della ricorrente, anche a fronte di un eventuale **scorrimento della graduatoria di merito**.

Non sfugge, invero, che, per espressa previsione della *lex specialis*, "*allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni*" (Cfr. art. 9, c. 5, D.D. 2575/2023).

In altri termini, l'interesse della ricorrente si sostanzia, altresì, nell'avere piena contezza di quanti e quali candidati la precedono nell'elenco degli idonei non vincitori del concorso, al

fine di comprendere, con certezza, la sua collocazione nell'eventualità di uno scorrimento della graduatoria di merito.

Sotto altro profilo, sembra il caso di osservare che, sebbene la *lex specialis* preveda l'obbligo di pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, allo stesso tempo non **esclude** l'esistenza di un elenco o di una graduatoria degli idonei non vincitori.

A sommosso avviso di chi scrive, un'interpretazione di tal fatta sarebbe irragionevole e assolutamente illegittima.

È bene ricordare che, ai sensi dell'art. 35, c. 5 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., *“nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità [...]”*.

Ergo, l'obbligo di procedere alla formazione di un elenco di candidati idonei non vincitori, ai fini di un eventuale scorrimento della graduatoria di merito, discende dalla succitata disposizione, che, a seguito della novella introdotta dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75 - convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 - trova applicazione *“ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

È evidente come, nel caso in esame, la P.A. fosse obbligata ad evadere positivamente la richiesta della candidata, concedendole la possibilità di visionare l'elenco di cui si discute. Sicché il diniego serbato sulla istanza di accesso documentale deve considerarsi illegittimo.

Ma vi è di più.

Si contesta, altresì, l'impugnato rigetto nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha denegato alla candidata la possibilità di prendere visione dei verbali della commissione giudica-

trice, nonché delle domande di partecipazione dei candidati riservisti, dichiarati idonei vincitori del concorso, con un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Sul punto, riservandosi la possibilità di esperire ulteriori argomentazioni, si rappresenta all'Ecc. Collegio adito che, per consolidato orientamento giurisprudenziale *“le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti [...] una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico (processuale) nel giudizio proposto ex artt. 25, l. n. 241 del 1990. Di talché l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti fatti oggetto della richiesta ostensiva non arreca loro alcun significativo pregiudizio, non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti”*. (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 24.10.2012, n. 8772).

Si insite anche per tali motivi, per la declaratoria di illegittimità della censurata nota amministrativa del 31 ottobre 2024.

#### **ISTANZA CAUTELARE,**

#### **ai sensi dell'art. 55 e dell'art. 56 del c.p.a.**

Per quanto concerne il “*fumus boni iuris*”, si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al “*periculum in mora*”, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare finalizzato all'inserimento in graduatoria della ricorrente e/o alla sospensione degli atti impugnati relativi al concorso de quo e alla efficacia della relativa graduatoria e atti susseguenti.

L'urgenza è rappresentata da più fattori.

La Dott.ssa Cipollone al momento non lavora e quindi è privata ingiustamente di una fonte di sostentamento economico.

Inoltre, la graduatoria ha durata per un solo anno. Invero, ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Bando di concorso: *“le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso*

*di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.*

Il mancato inserimento immediato in graduatoria comporterebbe quindi che, dati i tempi necessari per addivenire ad una sentenza nel merito, la graduatoria potrebbe aver già perso efficacia e la ricorrente, pur avendo diritto ad esservi utilmente inserita, perderebbe il diritto all'assunzione per l'anno di riferimento, con ogni negativa conseguenza anche in capo alla P.A. che dovrebbe farsi carico dei relativi danni causati.

Ma non è tutto.

Le fasi per l'assunzione in ruolo sono due: con la prima i concorrenti hanno provveduto alla indicazione dell'ordine di preferenza della provincia; con la seconda fase si procede, sempre tramite sistema informativo, alla indicazione della preferenza della sede per la conseguente immissione in ruolo.

Si pone quindi l'esigenza urgente e preminente di permettere alla Dott.ssa Cipollone di partecipare alla fase di assegnazione della sede per la classe di concorso A022 tramite un provvedimento idoneo quale l'inserimento nella graduatoria dei vincitori, **anche con riserva** se del caso, o comunque altro provvedimento idoneo, ivi anche di sospensione della graduatoria, tale da far sì che la ricorrente non abbia nocumento dal ritardo nella decisione.

Si tiene a evidenziare, infatti, che il ritardo potrebbe far venir meno la possibilità di poter scegliere la sede di preferenza per l'immissione in ruolo o comunque potrebbe venirle assegnata una sede non di interesse, o addirittura potrebbe trovarsi nella situazione di non poter più effettuare la scelta della sede di interesse perché tutte le cattedre sono state assegnate.

Laddove fosse riconosciuta l'ingiusta esclusione dalla graduatoria di merito, è evidente che la ricorrente avrebbe diritto alla scelta che, in assenza di provvedimento cautelare, le potrebbe essere inesorabilmente preclusa.

Si ritiene, dunque, vi siano tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare. Tenuto conto dei tempi ristretti, ad avviso di questa difesa, vi sarebbero tutti i presupposti per invocare anche l'adozione di un decreto monocratico ex art.56 c.p.a. volto a sospendere gli atti di assunzione e a ordinare all'Amministrazione di adottare gli opportuni provvedimenti per salvaguardare la posizione di “parte ricorrente” prima della scelta della sede da parte degli altri concorrenti inseriti in graduatoria di merito A022; tutto ciò in tempo “utile” prima alla discussione.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA**



### **PER PUBBLICI PROCLAMI, EX ART. 41 C.P.A.**

Si chiede che all'Ill.mo Collegio adito di autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art.* 41 c.p.a., considerata la difficoltà ad individuare gli indirizzi di residenza e le pec dei soggetti controinteressati e dato l'elevato numero di coloro che, data la graduatoria, potrebbero rivestire tale veste.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di disporre un **ordine istruttorio** nei confronti dell'Amministrazione affinché fornisca i necessari chiarimenti in merito alla illegittima esclusione della Dott.ssa Adele Cipollone dalla graduatoria finale di merito della classe di concorso A022 relativa al Bando DDG 2575 del 2023 del Ministero dell'Istruzione.

### **P.Q.M.**

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare anche ai sensi dell'art. 56 C.p.A., accogliere il presente ricorso e annullare gli atti impugnati come in epigrafe con ogni conseguenza di legge, ivi anche l'inclusione della ricorrente nella graduatoria finale di merito.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002, si dichiara dovuto nella misura di € 350,00.

Pomigliano d'Arco (NA)/ Capua (CE) 5 novembre 2024

**Avv. Severino Berardi**

**Avv. Luigi Ruggiero**